

**CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO ED ISCRITTI
ALL'AIRE**

L'art.9/bis del D.L. 47 del 28/3/14, convertito in Legge n. 80 del 23/5/2014, ha disposto che, a partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Su tale unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

**AL FINE DI POTER BENEFICIARE DEL TRATTAMENTO TRIBUTARIO
PREVISTO PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

deve essere presentata, entro il 30 giugno dell'anno successivo, dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, mediante compilazione di apposito modulo predisposto dall'ufficio tributi [DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AIRE](#)

Pinerolo, Maggio 2016